



COMUNE di CARPINETO della NORA

Provincia di PESCARA

Cod. Fisc. n. 80001250689 - Part. IVA n. 00219520681 - Tel. 085/849138 - Fax. 085/849560 - E-mail. info@comune.carpinetodellanora.pe.it

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

N. 11 DEL 24-04-2020

Oggetto: Ordinanza sindacale contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 finalizzata al rafforzamento ulteriore delle misure di sorveglianza sanitaria in relazione a quanto disposto dal presidente della Giunta Regionale con ordinanza n. 40 del 18/04/2020. Revoca.

IL SINDACO

VISTI

- il D.L. 23/02/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 25/02/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 01/03/2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 04/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 08/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 09/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 11/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 35 dell'11 aprile 2020 di istituzione della “zona rossa” dal 14 aprile 2020 e fino al 19 aprile 2020, adottando misure restrittive per i territori comunali di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsitano, Montefino, Elice, Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne e per il territorio di Villa Caldari, frazione di Ortona;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 18.04.2020 con la quale, alla luce delle risultanze delle indagini epidemiologiche pervenute dalla competente Azienda sanitaria di Pescara, le misure più restrittive già adottate con la richiamata ordinanza n. 35/2020 cessano la propria efficacia con decorrenza 20 aprile 2020 per diversi Comuni tra cui quello limitrofo di Civitella Casanova;

VISTA la delibera Consigliare n. 1 in data 21.04.2020 con la quale è stato ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria ed adottare per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19, la chiusura delle strade secondarie comunali che mettono in comunicazione il Comune di Carpineto della Nora con quello limitrofo di Civitella Casanova, limitando l'accesso delle stesse ai soli cittadini di Carpineto della Nora ivi residenti;

VISTA la propria Ordinanza n. 10 in data 23 aprile c.a in esecuzione di quanto disposto dalla delibera consigliare sopra richiamata con la quale veniva disposto quanto segue:

- Chiusura temporanea al transito del tratto di strada, per un periodo fino al 04.05.2020, in località Colle della Guardia in prossimità del confine con Civitella Casanova;

CONSIDERATO che tale Ordinanza era stata emessa per consentire la circolazione tra i comuni interessati solo tramite la viabilità provinciale al fine di agevolare i controlli da parte delle forze dell'ordine;

VISTA la nota della Prefettura di Pescara prot. n. 13147 in data odierna con la quale si invita questo ente a voler riconsiderare il provvedimento supportandolo con una valutazione tecnico-scientifica sull'aggravamento del rischio sanitario;

RITENUTO, in attesa di ulteriori rilevazioni circa l'evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio di dover revocare la citata ordinanza sindacale n. 10/2020 riservandosi l'adozione di eventuali successivi provvedimenti in merito;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

Con effetto dalla data della presente, per le motivazioni esposte in premessa, la **REVOCA** dell'ordinanza n.10 del 23.04.2020 con la quale è stata disposta l'istituzione di blocchi stradali, con interdizione totale alla circolazione sui seguenti punti della viabilità comunale in località Colle della Guardia in prossimità del confine con Civitella Casanova;

Di riservarsi l'adozione di successivi provvedimenti in merito in attesa di ulteriori rilevazioni circa l'evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio;

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara ed entro 120 giorni presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990.

Si trasmette il presente provvedimento per conoscenza:

- Al Prefetto di Pescara;
- Alla Questura di Pescara;
- Alla Polizia Locale;
- Al Comando Tenenza dei Carabinieri di Civitella Casanova;
- Al Comune di Civitella Casanova.

Il Sindaco
Rosini Donatella